

#### 4.1.1.2.

### **Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS**

del 6 settembre 2007

Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e

Il Comitato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS),

visto l'articolo 10, capoverso 3, dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)<sup>1</sup>

decreta:

#### **I. Campo d'applicazione**

##### *Art. 1*

<sup>1</sup>Il presente regolamento statuisce sulla composizione e l'organizzazione della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS, conformemente all'articolo 10, capoverso 3, dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

<sup>2</sup>La Commissione di ricorso decide, in particolare, su ricorsi contro le decisioni della CDPE e della CDS in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali esteri, nonché su ricorsi contro le decisioni delle Commissioni intercantonali d'esami di osteopatia in merito all'ammissione e agli esami. Ha la competenza di decidere su ricorsi contro altre decisioni ai

---

<sup>1</sup> Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1.

sensi dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi, nella misura in cui quest'ultime possono essere contestate con ricorso<sup>2</sup>.

<sup>3</sup>La sede della Commissione di ricorso è Berna.

## **II. Generalità**

### *Art. 2 Composizione e nomina<sup>3</sup>*

<sup>1</sup>La Commissione di ricorso comprende al minimo 15 membri. È composta da

- a. una presidente o un presidente,
- b. una vice-presidente o un vice-presidente, e
- c. due esperti al minimo per ciascuno dei seguenti campi professionali: osteopatia, formazione delle insegnanti e degli insegnanti (livello prescolastico/elementare, secondario I, scuole di maturità), insegnamento speciale / educazione speciale precoce, logopedia e terapia psicomotoria.

Tutti i membri della Commissione di ricorso sono nominati congiuntamente dal Comitato della CDPE e dal Comitato della CDS.

<sup>2</sup>Il presidente/la presidente e la/il vice-presidente dispongono di una formazione giuridica.

<sup>3</sup>La nomina vale per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile.

### *Art. 3 Indipendenza*

<sup>1</sup>I membri della Commissione di ricorso sono indipendenti nell'esercizio della loro funzione.

---

<sup>2</sup> Modifica del 10 settembre 2009 entrata immediatamente in vigore

<sup>3</sup> Modifica del 29 aprile 2015 (CDPE)/28 maggio 2015 (CDS); entrata in vigore il 1° luglio 2015

<sup>2</sup>Attraverso l'esercizio della loro professione o l'esercizio d'eventuali attività accessorie lucrative o di volontariato i membri della Commissione non devono compromettere l'indipendenza e la fidabilità della Commissione di ricorso.

*Art. 4 Segreto d'ufficio*

I membri della Commissione di ricorso devono rispettare il segreto d'ufficio.

*Art. 5 Rimunerazione*

I membri della Commissione di ricorso sono retribuiti conformemente alla regolamentazione concernente le indennità e il rimborso spese della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione<sup>4</sup>.

### **III. Organizzazione**

*Art. 6 Organizzazione<sup>5</sup>*

<sup>1</sup>La Commissione di ricorso comporta due sezioni:

- a. sezione professioni dell'insegnamento e della pedagogia specializzata,
- b. sezione professioni della sanità.

<sup>2</sup>La presidente/il presidente e la/il vice-presidente sono responsabili ciascuno di una sezione. Si sostituiscono vicendevolmente.

<sup>3</sup>La Commissione di ricorso si costituisce da sola. Adotta un regolamento interno.

---

<sup>4</sup> Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 2.2.2.

<sup>5</sup> Modifica del 29 aprile 2015 (CDPE)/28 maggio 2015 (CDS); entrata in vigore il 1° luglio 2015

*Art. 7 Sezioni*

Le sezioni giudicano e decidono sui ricorsi concernenti il loro campo di competenza.

*Art. 8 Presidenza*

Oltre alla direzione di una sezione, il presidente o la presidente assume:

- a. la gestione generale delle attività,
- b. la ripartizione degli incarti in funzione delle diverse sezioni,  
e
- c. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l'esterno.

**IV. Procedura**

*Art. 9 Diritto procedurale*

Nella misura in cui il presente regolamento non disponga altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalla Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)<sup>6</sup>.

*Art. 10 Istruzione*

L'istruzione delle decisioni di ricorso è svolta da un membro della sezione competente per il caso in questione. L'istruzione comprende, in particolare, i seguenti compiti:

- a. fornire informazioni e documentazione ai membri della Commissione di ricorso, e
- b. redigere ordinanze e decisioni.

---

<sup>6</sup> RS 173.32

*Art. 11 Decisioni<sup>7</sup>*

<sup>1</sup>Le decisioni sono pronunciate da tre giudici della sezione competente. Questo principio si applica anche a domande di ricusazione controverse. I capoversi 2 e 3 restano riservati.

<sup>2</sup>La presidente/il presidente, la/il responsabile della sezione o la giudice istruttrice / il giudice istruttore decidono come giudice unico su

- a. la non entrata in materia su un ricorso manifestamente inammissibile,
- b. la non entrata in materia su un ricorso per mancato pagamento dell'anticipo spese, e
- c. lo stralcio dal ruolo della procedura divenuta priva d'oggetto.

<sup>3</sup>La/il giudici unico decide pure su un'eventuale richiesta di patrocinio gratuito nei casi secondo il capoverso 2 lettera a e c. In tutti gli altri casi, la decisione su una richiesta di patrocinio è presa in un collegio di tre giudici.

<sup>4</sup>Le decisioni possono essere prese per via circolare.

<sup>5</sup>La comunicazione ufficiale della decisione spetta alla sezione che ha deciso.

*Art. 12 Spese di procedura*

Le spese di procedura sono fissate in conformità del Regolamento sulle tasse e gli indennizzi della CDPE<sup>8</sup> e dell'Ordinanza sulle tasse della CDS<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Modifica del 29 aprile 2015 (CDPE)/28 maggio 2015 (CDS); entrata in vigore il 1° luglio 2015

<sup>8</sup> Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1.1.

<sup>9</sup> Ordinanza del 6 luglio 2006

## **V. Disposizioni finali**

### *Art. 13 Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente alla versione riveduta dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Berna, 6 settembre 2007

In nome del Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:  
Isabelle Chassot

Il segretario generale:  
Hans Ambühl

Berna, 6 settembre 2007

In nome del Comitato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

Il presidente:  
Dr. Markus Dürr

Il segretario centrale:  
Franz Wyss